

N. R.G. 3544/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3544/2010** promossa da:

...

contro

INA ASSITALIA SPA (già ASSITALIA SPA)

CONVENUTA

...

...

CONVENUTI CONTUMACI

In punto di: incidente stradale morte

Conclusioni: come in atti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio A (in qualità di conducente del veicolo coinvolto nel sinistro mortale) nonché B (in qualità di proprietario dell'autoveicolo) e la Compagnia Ina Assitalia spa quale assicuratrice per la RCA del veicolo Nissan Micra Tg CH 377PJ, per ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni causati loro dalla morte di C nel sinistro, avvenuto in data 29/12/2006 in località(RE), a causa dello scontro tra

l'autovettura su cui viaggiava quest'ultimo come trasportato e l'autoarticolato Fiat Iveco Eurostar Tg. AV504BC.

Esponevano gli attori che il sinistro mortale si era verificato a seguito dell'invasione della corsia opposta da parte di A che, a causa dell'asfalto viscido e della velocità, perdeva il controllo del mezzo che andava a scontrarsi con l'autoarticolato proveniente dalla direzione opposta.

Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio conseguente alla morte del giovane C di anni 18.

Si costituiva Ina Assitalia spa la quale:

- non contestava l'esclusiva responsabilità di A nel determinarsi del sinistro nel quale era deceduto C;
- evidenziava di avere corrisposto *ante causam* a D e E, genitori di C, la somma di € 150.000,00 ciascuno;
- eccepiva agli stessi la percezione *ante causam* di un indennizzo di € 77.469,00 su polizza infortuni di Carige Assicurazioni, con cessione dei diritti a detta Compagnia, nonchè il fatto che Ina Assitalia aveva versato a Carige Assicurazioni spa la predetta somma, che doveva dunque essere detratta dall'eventuale importo risarcitorio spettante ai genitori;
- contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria di F e I, in quanto non congiunti della vittima;
- contestava altresì la domanda dei nonni paterni (H e G) e materni del ragazzo (L e M) in quanto non conviventi con il nipote;

Non si costituivano in giudizio A e B di cui va dichiarata la contumacia.

Alla prima udienza del 14/10/2010 Ina Assitalia consegnava *banco judicis* agli attori le somme ulteriori di € 40.000,00 ciascuno a E e D; di € 15.000,00 ciascuno a H,G, L e M portate da assegni che venivano accettati a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti.

La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove per testi dedotte da parte attrice.

Venivano altresì espletate CC.TT.UU. psichiatriche e medico-legali su D, F ed G; il CTU veniva sentito a chiarimenti all'udienza del 5/2/2015.

In data 5/11/2015 gli attori precisavano le conclusioni nei seguenti termini:

“Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso in rito e merito,

- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ai sensi dell'art.2054 c.c. di A, conducente del veicolo Nissan Micra Tg. CH 377 PJ, nella causazione del sinistro occorso in data 29/12/2006 in Scandiano (RE) ed in cui è deceduto C, trasportato sul medesimo autoveicolo;

-condannare in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, A, B nella sua qualità di proprietario dell'autovettura Nissan Micra Tg. CH377 PJ, nonché INA ASSITALIA Spa – già Assitalia Spa, in

qualità di compagnia assicuratrice del veicolo medesimo a pagare agli attori le somme di seguito indicate:

- a D € 300.000,00= quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzazione del danno in ragione dell'istruttoria espletata; € 70.537,00= a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzazione dell'importo nella sua massima estensione (su 17%); € 11.880,00= a titolo di danno biologico temporaneo (gg.90 ITT e gg.90 al 50%);

- a E € 200.000,00= quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzazione del danno in ragione dell'istruttoria espletata;

- a F € 200.000= quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale o assimilabile ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzazione del danno in ragione dell'istruttoria espletata; € 55.761,00= a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzazione dell'importo nella sua massima estensione (su 15%); € 6.600,00= a titolo di danno biologico temporaneo (gg.30 ITT e gg.90 al 50%);

- a G € 100.000,00= quale danno non patrimoniale per la perdita del rapporto con il nipote; € 44.427,00= a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzazione dell'importo nella sua massima estensione (su 14%); € 6.600,00= a titolo di danno biologico temporaneo (gg.30 ITT e gg.90 al 50%);

- a H € 50.000,00= quale danno non patrimoniale per la perdita del rapporto con il nipote;

- a L € 25.000,00= quale danno non patrimoniale per la perdita del rapporto con il nipote;

- a M € 25.000,00= quale danno non patrimoniale per la perdita del rapporto con il nipote;

- a I € 25.000,00= quale danno non patrimoniale da lesione del rapporto con il nipote acquisito;

- per tutti i danneggiati salva diversa maggiore determinazione risultante dalla personalizzazione del risarcimento del danno in esito alla espletata istruttoria, previa deduzione degli acconti corrisposti, comunque a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, materiali, morali, da lutto, non patrimoniali e biologici, a causa del sinistro in questione.

- Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, A, B e INA ASSITALIA Spa – già Assitalia Spa, al rimborso agli attori delle spese funerarie pari ad € 8.000=;

- Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, A, B e INA ASSITALIA Spa – già Assitalia Spa, al rimborso delle spese per relazione medico-legale Prof. Galliani pari a complessivi € 2.698,8=, nonché al rimborso della spese di onorari del Consulente di Parte Dr.ssa Montresor pari ad

€ 3.660,00= come da fatture che si producono, nonché ad € 9.760,00= come da preavvisi di parcelle che si producono;

Il tutto oltre rivalutazione monetaria – ove dovuta - ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo e previa deduzione delle somme già corrisposte e trattenute dagli attori a titolo di acconto sul maggior danno.

- Porre ad intero carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU medico legale espletata in corso di causa;

- Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, A, B e INA ASSITALIA Spa – già Assitalia Spa, alla refusione delle spese legali di assistenza stragiudiziale, calcolate sulla base degli importi corrisposti prima della notifica dell'atto di citazione. Si insiste in ogni caso sulla istanza di ammissione delle prove per testi come richieste e dedotte con la memoria istruttoria ex art 183, VI° co. n.2) C.p.c. per le parti non ammesse dal Giudice con l'ordinanza 3/05/2012;

Respingere la domanda subordinata di detrarre dal risarcimento dovuto a E e D l'importo di € 77.469,00= corrisposto da Carige Assicurazioni in forza di contratto di assicurazione “Lega Nazionale Dilettanti FIGC” per inammissibilità/inapplicabilità del diritto di surroga.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”

Ina Assitalia spa precisava le conclusioni nei seguenti termini:

“Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, accertato e dichiarato

a) che la Compagnia esponente ha corrisposto a D e E la somma di € 190.000,00 cadauno, ed a H,G, L, M la somma di € 15.000,00 cadauno;

b) che D e E hanno percepito da Carige Assicurazioni la complessiva somma di € 77.469,00 quale indennizzo su polizza infortuni / caso morte della Lega Nazionale Dilettanti, con surroga della Compagnia solvente nei loro nei loro diritti verso i responsabili, fino a concorrenza di detta somma; respingere ogni ulteriore pretesa da parte dei medesimi attori D, E, H,G, L e M, siccome infondata in fatto e in diritto, se del caso dichiarando il difetto di legittimazione di E e D all'azione risarcitoria esercitata nel presente giudizio fino alla concorrenza della somma di € 38.734,5 ciascuno, pari al 50% della complessiva somma di € 77.469,00 ad essi corrisposta da Carige Assicurazioni, o fino a concorrenza della diversa somma ritenuta di giustizia in rapporto ad eventuale diversa ripartizione dell'indennizzo tra i percipienti E e D.

In via subordinata detrarre dall'eventuale maggiore importo dovuto agli attori, le somme già corrisposte da Ina Assitalia, da valorizzare, quanto ad interessi e rivalutazione, in rapporto alla data del loro pagamento, nonché, quanto a D e E, anche la complessiva somma di € 77.469,00 loro

corrisposta da Carige Assicurazioni, da imputarsi nella misura del 50% cadauno o in quella diversa ritenuta di giustizia, anch'essa da computarsi ai fini della produzione di interessi e della rivalutazione dalla data di pagamento.

respingere le domande risarcitorie proposte da F e I, siccome infondate in fatto ed in diritto.

porre a definitivo carico di parte attrice le spese e le competenze di CTU e CC.TT.PP.

Con vittoria delle spese di causa.”

La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Coincisa esposizione della ragione in fatto e in diritto della decisione

1. Sulla responsabilità del sinistro mortale

Non è contestata la responsabilità esclusiva di A nella causazione del sinistro mortale in oggetto.

La suddetta responsabilità emerge, peraltro, in modo nitido dal rapporto della Regione Carabinieri Emilia Romagna Tenenza di del 30-12-2006 (doc.1) e dai verbali delle sommarie informazioni rese dai testimoni oculari N, O e P da cui emerge che A, a causa dell'elevata velocità in relazione al manto stradale reso viscido dall'umidità perdeva il controllo della Nissan e dopo avere sbandato prima a destra e poi a sinistra, invadeva la corsia opposta andando a collidere con l'autocarro che percorreva la stessa strada con senso di marcia opposto.

Occorre, al riguardo, osservare che tutti gli atti del procedimento penale prodotti da parte attrice nel presente procedimento sono utilizzabili ai fini della decisione.

Non vi è, infatti, alcuna preclusione per il giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un procedimento penale e fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede.

Ne consegue che sussiste la responsabilità esclusiva di A (conducente del veicolo Nissan Micra tg CH377 PJ) nella causazione del sinistro occorso in data 29-12-2006 con conseguente responsabilità solidale per i danni, così come accertati nei successivi paragrafi, di A, di B (nella sua qualità di proprietario dell'autovettura) nonché di Ina Assitalia spa (già Assitalia spa) quale compagnia assicuratrice del veicolo.

2. Danno da lesione del rapporto parentale e onere probatorio

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni (v. per tutte Cass. 10107 del 2011) evidenziato che il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro,

peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n.7490).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile 8828/2003) ha evidenziato come: *“l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.”*

La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente descritto il danno da perdita del rapporto parentale come quel danno che va oltre il crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, nel non potere più fare ciò che per anni si faceva e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari.

Il suddetto danno consiste: *“in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto”.* (Cass., n. 2557/11).

La giurisprudenza di legittimità (tra le altre, da Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) è intervenuta per delimitare i contorni tra il danno da lesione del rapporto parentale e danno morale evitando duplicazioni risarcitorie così come sancito dalle pronunce a Sezioni Unite del 2008.

Tali pronunce hanno chiarito che la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa, quando però sia evidente la diversità del bene od interesse oggetto di lesione (Cass. 9 giugno 2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n. 9320).

Duplicazioni risarcitorie si hanno, pertanto, solo allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, mentre non vi è alcuna duplicazione risarcitoria quando il giudice valuta i diversi e molteplici pregiudizi negativi sul valore persona causalmente derivanti dal fatto illecito e incidenti sulla persona del danneggiato provvedendo alla loro integrale riparazione.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva allora non già il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico", "morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita viene percepita e quella che si proietta, in modo dinamico, sul futuro accompagnando dolorosamente l'esistenza della persona che l'ha subita sono componenti dello stesso danno non patrimoniale quel pregiudizio dovrà essere tendenzialmente liquidato unitariamente.

In presenza di una liquidazione del danno morale che sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale (cfr. Cass., 15/4/2010, n. 9040; Cass., 16/9/2008, n. 23275) non può liquidarsi un ulteriore somma a tale titolo.

Il danno non patrimoniale, tuttavia, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Occorre, avere riguardo agli elementi di fatto acquisiti al processo, quali l'intensità del vincolo parentale, la situazione di convivenza e ogni ulteriore utile circostanza, quali le abitudini di vita, l'età della vittima e dei parenti superstiti.

Occorre, peraltro, considerare che la prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Le presunzioni valgono a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c. sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Anche nella giurisprudenza di legittimità si è, con riferimento alla prova per presunzioni semplici, sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082).

In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti.

Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non "più debole" della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643).

3. Sul risarcimento del danno non patrimoniale (danno parentale e danno morale) spettante a D e E rispettivamente madre e padre di C

Tenuto conto dei principi sopra richiamati deve ritenersi concretamente sussistente nei confronti dei parenti stretti del defunto (genitori) il danno da perdita del rapporto parentale posta l'intensità del vincolo parentale e il pregiudizio recato dalla perdita delle relazioni interpersonali.

Ne consegue che laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra genitori e figli e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass. , Sez. Un.,11/11/2008, n. 26972; Cass. ,12/6/2006, n. 13546; Cass. , Sez. Un.,24/3/2006, n. 6572).

L'istruttoria esperita ha provato, la convivenza di C con la madre che lo ha costantemente e con dedizione seguito in tutto il suo percorso di crescita.

Il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della prematura scomparsa del figlio deve reputarsi estremamente rilevante atteso il dolore incommensurabile che una tale perdita determina in colei che lo ha generato e cresciuto, giorno dopo giorno, dalla nascita sino al diciottesimo anno di età.

Ritiene questo Giudice che il criterio-base per la liquidazione del danno non patrimoniale possa fondarsi sulle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano" (2014), riconosciute da Cass. Sez. Un. 12408/2011 come un valido punto di riferimento.

Le tabelle di Milano 2014 individuano per la morte di un figlio la forbice da 163.990,00 a 327.990,00 per ciascun genitore.

Nel caso in esame occorre considerare che la vittima era, molto giovane (aveva solo 18 anni al momento del sinistro) e ciò costituisce generalmente motivo di maggiore dolore dei più stretti congiunti soprattutto per i genitori che considerano "fisiologica" la propria premorienza rispetto ai figli.

Tale dolore è acuito dal fatto che C era figlio unico e la sua perdita è avvenuta in modo improvviso, drammatico e del tutto inaspettato.

Tenuto conto dell'intensità del vincolo parentale nonché di tutti gli altri elementi sopra evidenziati, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale debba in moneta attuale essere, quindi, determinato in € 300.000,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo

della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché di recente Cass. n. 492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

La somma all'attualità ammonta ad euro 350.191,25.

Per quel che riguarda la madre è stato già corrisposto un acconto di € 150.000,00 in data 2-7-2008 ed euro 40.000,00 all'udienza del 14-10-2010.

Occorre rivalutare all'attualità tali somme e detrarre dalle somme liquidate all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato.

Per quel che riguarda il padre, che non conviveva più con C (da quando questi aveva cinque anni), le prove testimoniali assunte hanno provato l'esistenza di un positivo legame affettivo: sia i testimoni provenienti dall'ambiente sportivo sia gli amici di famiglia hanno ricordato la presenza (negli ultimi anni) costante del padre agli allenamenti calcistici del figlio e la loro frequentazione assidua.

Il testimone Q (amico di C e aiuto-allenatore della squadra in cui la vittima giocava) ha riferito che il padre di C faceva il camionista e passava dopo il lavoro a vedere il figlio al campo aspettando che finisse l'allenamento per poi riaccompagnarlo a casa.

Il teste ha, altresì, riferito che C: *"Dormiva molte volte a casa del padre. Il venerdì sera dormiva sempre dal padre perché usciva con noi e lo accompagnavo dal padre"*.

Il testimone R, all'epoca vicepresidente della società calcistica in cui giocava C, ha confermato la presenza del padre nella vita del figlio sia pure negli ultimi anni: *"il padre E dai dodici anni in poi veniva sempre la domenica a vedere le partite. In occasione delle feste il padre veniva"*.

Le testimoni S e T (amiche di famiglia) hanno riferito della frequentazione costante del padre con il figlio.

Anche in questo caso questo Tribunale ritiene che il criterio-base per la liquidazione del danno non patrimoniale possa fondarsi sulle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano" (2014), riconosciute da Cass. Sez. Un. 12408/2011 come un valido punto di riferimento.

Le tabelle di Milano 2014 individuano, come abbiamo visto, per la morte di un figlio la forbice da 163.990,00 a 327.990,00 per ciascun genitore.

Anche per E C era l'unico figlio.

La perdita di un figlio di soli 18 anni in un momento in cui il rapporto personale era stato recuperato e poteva proiettarsi ragionevolmente nel futuro con serenità si può ritenere abbia costituito un enorme e straziante dolore per il padre.

Tenuto conto di tutti tali elementi il Tribunale ritiene che il danno non patrimoniale debba in moneta attuale essere, quindi, determinato in € 200.000,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare , alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

La somma all'attualità ammonta ad euro 233.460,82.

Per quel che riguarda il padre è stato già corrisposto un acconto di € 150.000,00 in data 2-7-2008 ed euro 40.000,00 all'udienza del 14-10-2010.

Occorre rivalutare all'attualità tali somme e detrarrele dalla somma liquidata all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato.

4.Sulla richiesta di Ina Assitalia spa di detrazione dell'indennizzo pagato ai genitori di C da Carige Assicurazioni

Ai genitori di C è stato corrisposto da Carige spa sulla base di polizza assicurativa infortuni (per il caso morte) stipulata dalla Lega Nazionale Dilettanti FIGC, a titolo di indennizzo, la somma di euro 77.469,00.

Carige spa ha esercitato rivalsa per la stessa somma nei confronti di Ina Assitalia e non è contestato l'avvenuto pagamento da parte di Ina Assitalia spa (v. verbale udienza del 29-11-2012) di tale somma.

Ina Assitalia spa ha chiesto nel presente giudizio di detrarre il suddetto indennizzo dalle somme eventualmente riconosciute a titolo di danno non patrimoniale a favore dei genitori .

Tale domanda non può essere accolta.

Nel caso in esame era stata stipulata una polizza infortuni che prevedeva anche il caso morte: era prevista, quindi, la corresponsione di un indennizzo in caso di infortunio mortale.

La Cassazione a Sezioni Unite (10-4-2002 n.5119) ha definitivamente chiarito come in queste ipotesi venga in considerazione un rischio che è tipico dell'assicurazione sulla vita: il rischio assicurato, ancorché collegato ad una specifica causa (l'infortunio), è, infatti, pur sempre costituito dalla morte, e cioè da un evento attinente alla vita umana, e non alla persona, come l'infortunio invalidante.

Inoltre beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato, sul quale incide l'evento morte, ma un terzo, come nell'assicurazione sulla vita.

La Suprema Corte ha al riguardo evidenziato come: “ *Nella pratica corrente, le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale. Le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto. Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale.*

La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleggi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale.”

Sulla base di tali rilievi questo giudice ritiene che qualora, come nel caso in esame, l'infortunio sia mortale si debba applicare la disciplina propria delle assicurazioni sulla vita che non incontrano il limite del principio indennitario con conseguente non applicabilità dell'art.1916 c.c. che ne costituisce espressione.

Quando, infatti, l'assicurazione riguardi gli eventi della vita umana la legge (art. 1882 c.c.) non pone alcun limite alle parti di concordare liberamente la misura della prestazione indennitaria a prescindere dall'idoneità di tale evento di determinare un danno e di determinarlo nella misura pattuita con

conseguente insussistenza del divieto di cumulo dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento del danno.

5. Sul risarcimento del danno non patrimoniale (danno parentale e danno morale) spettante a F

La valutazione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da F richiede una breve ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di danno non patrimoniale.

La giurisprudenza più recente, come già detto in precedenza, riconduce il danno da perdita del rapporto parentale nell'alveo dell'art.2059 c.c..

Le sentenze gemelle della Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale.

Quanto ai presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte cost., sent. n. 88/79).

Le suddette pronunce hanno sottolineato come: *“Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona”*. Ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.

L'estensione dell'area applicativa dell'art.2059 c.c. ad ogni *“lesione di valori inerenti la persona”* trova conferma nella sentenza n.233 del 2003 della Corte costituzionale.

I criteri per la selezione degli interessi inerenti alla persona meritevoli di risarcimento in caso di lesione sono stati efficacemente individuati dalla pronuncia delle Cassazione civ. Sezioni Unite 9556/2002 che ha chiarito come: *“Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle cosiddette vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.*

Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del dibattito, si osserva: a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad esempio la convivente more uxorio)".

La giurisprudenza civile di legittimità successiva ha ulteriormente precisato l'ambito soggettivo dei destinatari della tutela risarcitoria.

In particolare ha chiarito che ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è l'esistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima: è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.

Legittimato a chiedere i danni *"iure proprio"* è, quindi, colui che ha una duratura comunanza di vita e affetti con la vittima, dovendosi, in questo caso individuare il parametro costituzionale di riferimento nell'art. 2 Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale (Cass. civ. 21-3-2013 n.7128 rv 625496).

Per "formazione sociale", di cui all'art. 2 Cost., "deve, infatti, intendersi ogni rapporto relazionale idoneo a consentire e favorire il libero sviluppo della persona.

Tale lettura interpretativa è stata seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità penale (Cass. penale 10-11-2014 n.46351) che ha sottolineato come ciò che rileva ai fini della legittimazione *iure proprio* al danno non patrimoniale sia la sussistenza di un significativo e duraturo legame affettivo-personale tra le parti.

Estremamente interessante è la pronuncia della Cassazione penale n. 20231/2012 che ha legittimato la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non più convivente con la vittima di un incidente stradale (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali.

La Suprema Corte ha richiamato l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità penale che ha esteso la risarcibilità del danno sia patrimoniale che morale, anche ai conviventi di fatto della vittima (V. Sez. 1, Sentenza n. 3790 del 04/02/1994 Ud. Rv. 199108; Sez. 4, Sentenza n. 33305 del 08/07/2002 Cc. Rv. 222366) in quanto:” *viene in considerazione non già il rapporto interno tra i conviventi, bensì l'aggressione che tale rapporto ha subito ad opera del terzo. Conseguentemente, mentre è giuridicamente irrilevante che il rapporto interno non sia disciplinato dalla legge, l'aggressione ad opera del terzo legittima il convivente a costituirsi parte civile, essendo questi lesa nel proprio diritto*

di libertà, nascente direttamente dalla costituzione, alla continuazione del rapporto, diritto assoluto e tutelabile "erga omnes", senza, perciò, interferenze da parte dei terzi".

La pronuncia si sofferma sull'affermazione, secondo la quale il danno morale (e quindi il danno non patrimoniale) spetta alla sola vittima del reato e non ad altri, per affermarne l'erroneità giuridica trovando una smentita letterale nel combinato disposto dell'art. 74 c.p.p. e art. 185 c.p.,.

La Suprema Corte evidenzia come l'art.185 c.p. faccia riferimento al danneggiato in genere ed evidenzia come sia copiosa la giurisprudenza che a partire dagli anni 70 sia di merito che di legittimità che: " *ricosce il risarcimento dei danni morali e, quindi, la possibilità di costituzione come parte civile nel processo penale, in materia di reati ambientali, o di attentato alla salute pubblica, ad Enti ed Associazioni portatori di diritti c.d. adespoti, intesi questi come aventi ad oggetto interessi diffusi e collettivi, non riferibili ad una pluralità determinata di individui, ma al contrario comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. Ma al di là di questo fenomeno, non si può escludere che una persona fisica, in conseguenza della uccisione di una persona, cui era legata intimamente da un rapporto di "affectio familiaris", per la definitiva perdita di tale rapporto, possa subire l'incisione di un interesse giuridico, diverso dal bene salute, quale è quello dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.*"

Alla luce di tali ormai consolidati principi giurisprudenziali deve ritenersi che il danno da lutto possa essere astrattamente richiesto da ogni soggetto legato da un saldo e duraturo rapporto affettivo con la cd. vittima primaria, con cui vi sia comunanza di vita ed affetti.

Occorre, però, verificare in concreto l'intensità e i caratteri della relazione esistente.

L'istruttoria effettuata ha provato che dopo la separazione dei genitori di C (avvenuta quando questi aveva cinque anni) la madre aveva iniziato una convivenza con F che ha instaurato un forte legame affettivo con C.

La testimone U (amica e collega di lavoro di D) ha confermato che C viveva con la madre e con F e che le due donne seguivano insieme C: "*frequentavo l'abitazione della sig.ra D avevo avuto modo di vedere che sia F che D preparavano il pranzo e la cena per C, il quale comunicava i suoi movimenti*

sia all'una che all'altra...ricordo che sia D che F accompagnavano C alle partite e agli allenamenti di calcio ed andavano in vacanza insieme".

La testimone S (amica di F e D sin dal 2002 ha riferito: *"Dal momento della mia conoscenza ho sempre visto C abitare presso di loro...si comportavano come due mamme, vedevo che gli facevano fare i compiti, lo seguivano nello sport, nel senso che lo accompagnavano alle partite e agli allenamenti andavano in vacanza insieme".*

La testimone T ha confermato la convivenza di C con la madre e la compagna della stessa riferendo che : *"D e F hanno sempre seguito in tutto C il quale faceva più richieste a F che a D, ossia le chiedeva consigli e di accompagnarlo al calcio".*

Il testimone R all'epoca dei fatti vicepresidente della società calcistica in cui giocava C ha confermato che da quando conosceva C, cioè dai 7 anni, sapeva che viveva con la madre D e F nella loro abitazione a ... pur evidenziando come l'attività sportiva di C fosse seguita prevalentemente dai genitori.

Dalla deposizione emerge il legame di C con F.

Il testimone ha riferito: *"C mi disse che F era per lui una seconda madre".*

Particolarmente significativa al riguardo è la testimonianza di ... (amico di C e aiuto allenatore nella squadra) che ha ricordato *"Delle sere veniva a prenderlo agli allenamenti F. C diceva che era la zia. So che teneva molto a F. Sia la madre che la F lo aiutavano nella gestione dei compiti e della vita familiare".*

La testimone V (amica di famiglia) ha confermato a sua volta la convivenza di C con la madre e F riferendo: *"sia la madre che F si occupavano di C. F faceva sempre da mangiare. D stirava. Si alternavano nella gestione di C a seconda degli impegni. F era per C una seconda madre. C ubbidiva a F che si comportava come una madre nel senso che gli chiedeva di rispettare degli orari e lui li ubbidiva e la rispettava. Scherzava sempre con tutte e due. Era molto fisico le abbracciava e le baciava".*

Tutte le deposizioni testimoniali assunte hanno descritto e provato in modo preciso e concordante non solo il profondo e significativo legame personale (che trova riconoscimento nell'art.2 Cost.) che si è instaurato tra C e F (che ha con lui vissuto dalla tenera età sino al momento della sua drammatica morte e lo ha seguito nel suo percorso di crescita) ma anche la creazione di un nucleo familiare di fatto caratterizzato dall'affettività, dalla coabitazione e dalla rassicurante quotidianità della vita familiare costituito dalle due donne e da C.

Si evidenzia al riguardo come la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Moretti e Benedetti contro Italia del 27-4-2010 ha evidenziato come la questione

dell'esistenza o dell'assenza di una "vita familiare" prevista dall'art.8 della CEDU in assenza di qualsiasi vincolo di parentela sia anzitutto una questione di fatto che dipende dall'esistenza di legami personali stretti.

La Corte ha precisato che nelle relazioni di fatto la verifica circa il carattere familiare delle relazioni deve tenere conto:” *di un certo numero di elementi, come il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni nonché il ruolo assunto dell'adulto nei rapporti con il bambino*” ed ha riconosciuto l'esistenza di una vita familiare e la sua lesione.

Il caso era quello di una coppia eterosessuale coniugata che aveva avuto in affidamento temporaneo una minore in relazione alla quale aveva presentato una richiesta di adozione speciale non esaminata dal giudice (che aveva deciso l'adozione della minore da parte di altra coppia) e la Corte ha riconosciuto la legittimazione della coppia a chiedere il risarcimento del danno per lesione del diritto alla vita familiare .

La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ulteriormente esteso la nozione di “*vita familiare*” di cui all'art.8 CEDU ricomprendendovi anche le unioni omosessuali.

La Corte nella pronuncia Schalk e Kopf c. Austria del 24-6-2010, superata la propria pregressa lettura interpretativa, per cui la relazione di una coppia omosessuale rientrerebbe unicamente nella nozione di “*vita privata*” e non in quella di “*vita familiare*” di cui all'art.8 CEDU ha ritenuto che la relazione di una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto rientra nella nozione di vita familiare proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione.

I giudici costituzionali (in particolare *Corte costituzionale n.348 e 349 del 2007, n.80 del 2011 e n.15 del 2012*) hanno chiarito che l'art.117 primo comma della Costituzione opera come “rinvio mobile” alle disposizioni della CEDU, nell'interpretazione che ne dà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che acquistano così titolo di fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale.

Al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 317/2009 ha precisato che:” *un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto innalzando il livello di sviluppo complessivo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali*”.

Tale orientamento interpretativo ha trovato conferma nella sentenza della Cassazione civile 17-4-2013 n.9231 che ha riconosciuto all'art.8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo la valenza di fonte normativa di riconoscimento di una posizione giuridica meritevole di tutela nel nostro ordinamento in linea con l'orientamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite penali 18288 del 13 maggio 2010; Cass. sez. Unite civ. ord. 6529/2010) che ha ritenuto i principi

affermati dalla CEDU integrativi dei principi fissati dalla Costituzione sottolineando l'importanza della *“interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali”*.

Alla luce di tutte queste considerazioni nonché della valutazione del rapporto fattuale affettivo instaurato tra F ed C, connotato, altresì, da una coabitazione che si è protratta per numerosi anni, della mancanza di figli naturali da parte della F (circostanza che deve ragionevolmente ritenersi abbia favorito l'investimento affettivo su C), e della giovane età di C al momento della morte il Tribunale ritiene che il danno non patrimoniale debba in moneta attuale essere, quindi, determinato in € 200.000,00.

Nella determinazione della misura del danno questo giudice ha adottato come parametro di riferimento le tabelle di Milano 2014 con riferimento alla morte del figlio dovendosi ritenere alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria probatoria che sia questa la fattispecie (tra quelle considerate dalle Tabelle del Tribunale di Milano) che più si avvicina al rapporto che si era creato tra le parti tenuto, altresì, conto anche della CTU medico legale effettuata sulla F che ha evidenziato come il rapporto interpersonale con il figlio della compagna fosse connotato *da: “affettività-familiarità-attaccamento di natura materna”*

Tale valutazione del danno è comunque il risultato di una valutazione equitativa di tutti gli elementi precedentemente esaminati.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare , alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

La somma all'attualità ammonta ad euro 233.460,82.

6. Sul risarcimento del danno non patrimoniale (danno parentale e danno morale) dei nonni

In relazione al danno non patrimoniale sofferto dai nonni ritiene questo giudice debba riconoscersi il risarcimento del danno pur in assenza di convivenza, purché sia data prova dell'intensità della relazione esistente fra il nonno e la vittima dell'illecito.

Al riguardo si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, n. 29735 del 4.06.2013, secondo cui *"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno - nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno - nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici"*.

È noto a questo giudice che di diverso avviso è altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nell'ambito del danno non patrimoniale da perdita di congiunto il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere giuridicamente qualificato e rilevante, deve essere connotato dalla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253 del 16 marzo 2012),

Nonostante le trasformazioni subite dalle famiglie, per cui sempre più spesso i nonni non convivono con i nipoti, appartiene al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere affetto, vicinanza psicologica, cura quotidiana, valori ed educazione.

Nell'attuale frenetica società è spesso la figura del nonno e/o della nonna che sa riservare al nipote una particolare e paziente attenzione e cura con l'instaurazione di un legame forte e prezioso per entrambi a prescindere dalla convivenza.

Pertanto nel caso in cui sia offerta prova del rapporto tra nonno e nipote, il danno per perdita del rapporto parentale può essere valutato attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore dei superstiti.

Le risultanze probatorie hanno accertato che la nonna G aveva con il nipote una assidua e costante frequentazione .

Il testimone ..., ha ricordato che C: *“dopo la scuola si fermava spesso a mangiare dalla nonna e andava a fare la merenda dalla nonna”*.

Anche la testimone T ha riferito che spesso C andava a mangiare dalla nonna.

L'amica di famiglia V ha riferito che talvolta C dormiva dalla nonna che lo veniva a prendere a casa della madre.

La circostanza è stata confermata anche dalla testimone S che ha dichiarato che spesso il sabato C andava dalla nonna.

Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria orale, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da G.

Ciò consente di ritenere provata la sussistenza di un legame familiare con la giovane vittima particolarmente intenso e meritevole di tutela.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale questo giudice ritiene di attenersi, come parametro di riferimento per la quantificazione, ai valori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale a favore del nonno per la morte di un nipote (da € 23.740,00 ad € 142.420,00), liquidando in favore della nonna la somma di euro 70.000,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare , alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Il danno non patrimoniale ammonta all'attualità ad euro 81.711,28

Deve essere poi riconosciuto a G un risarcimento del danno biologico temporaneo di natura psichica valutato dal Ctu in giorni 12 di invalidità totale al 100% oltre a 22 giorni al 75% , 136 giorni al 50% e 115 giorni al 25% mentre non può essere riconosciuto un danno biologico di natura permanente.

Al riguardo non vi è ragione di discostarsi dalle congrue e motivate considerazioni del Ctu che ha riscontrato nella perizianda:” *un disturbo dell’adattamento con umore depresso di grado moderato con complicazione delirante precoce intercorrente*” con episodi acuti di “*reazione depressiva*” trattati con terapia farmacologica e ricovero prima ospedaliero e poi presa in carico ambulatoriale.

Il Ctu ha evidenziato che: “*vi furono componenti patologiche principalmente di stampo “ossessivo” in tale lutto nel senso precipuo di inibizione del comportamento in generale seppure in presenza di esternazione del dolore da perdita...è inoltre documentato un peculiare fenomeno di scompenso psichico costituito da un’esperienza di tipo delirante per cui si può parlare con buona ragione di episodio “lutto delirante”* ma che tale situazione è stata progressivamente superata per cui non sussiste un danno biologico psichico permanente.

Il danno non patrimoniale temporaneo per lesione del diritto alla salute viene liquidato utilizzando quale valore giornaliero dell’invalidità temporanea la somma di euro 100,00 (facendo riferimento ai parametri di riferimento delle nuove tabelle di Milano del 2014) in euro 12.525,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare , alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Il danno biologico temporaneo liquidato all’attualità ammonta ad euro 14.620,49.

Tenuto conto che in data 14-10-2010 Ina Assitalia spa ha già corrisposto un acconto di € 15000,00 aG occorre rivalutare all'attualità tale somma e dettarla dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente liquidato.

Le risultanze probatorie non hanno provato un particolare legame affettivo con gli altri nonni H, L, e M in relazioni ai quali possono ritenersi esaustive le somme già corrisposte da Ina Assitalia spa così come richiesto nelle conclusioni da Ina Assitalia spa.

Né è risultato provato un rapporto personale peculiare con I (convivente di G).

7. Sul danno psichico sofferto da D e F

Dall'istruttoria esperita (testimonianza del psichiatra presso il Centro di salute mentale di ...) confermata dalla documentazione in atti è emerso che le attrici sono state seguite dal Centro di Salute Mentale di ... per tre anni cui si sono rivolte per la prima volta (non erano seguite in precedenza) in correlazione all'evento luttuoso che ha sconvolto le loro vite.

La CTU medica effettuata in corso di causa ha accertato che le attrici hanno subito un danno biologico vero e proprio di natura psichica

Vi è stata quindi, una lesione del diritto alla salute, tutelato ex art.32 Cost., che deve quindi, essere valutata e specificamente risarcita in conformità ai principi giurisprudenziali precedentemente richiamati secondo cui ogni aspetto (o voce di danno) di cui la generale, ma composita, categoria del danno non patrimoniale si compendia deve essere risarcito.

Per quel che riguarda la madre il Ctu ha riscontrato: *“un disturbo dell'adattamento ansia e umore depresso misti e con aspetti ossessivi, cronicizzato (ex DSM VI TR) e di grado grave”*.

Il CTU ha offerto un'adeguata ricostruzione e descrizione del disturbo psichico di D (v. perizia da p.19 a p.22) evidenziando come permanga attuale (nonostante siano passati al momento della perizia più di 8 anni) una situazione di lutto patologico caratterizzata da aspetti ansiosi e depressivi: il ctu evidenzia, inoltre, aspetti ossessivi di *“ritualità, monumentalizzazione del lutto, aspetti di pensiero magico”* che complicano ulteriormente il lutto patologico e l'elaborazione della perdita .

Quanto a F è stato riconosciuto un *“disturbo cronico dell'adattamento con umore depresso di grado grave”*.

Anche con riferimento alla perizianda F il CTU ha dettagliatamente esaminato il percorso clinico seguito dall'attrice dopo la morte di C per evidenziare come la sussistenza di un disturbo dell'adattamento cronicizzato a distanza di quasi 8 anni sia indice di gravità clinica e prognostica.

La relazione peritale riconduce con criterio di certezza il nesso di causa tra la perdita della persona cara e la situazione psichica di *“lutto patologico”*.

Il profondo legame affettivo tra F e il figlio della compagna traspare in alcuni spunti descrittivi dell'elaborato peritale laddove il CTU descrive il senso di colpa della F quando la stessa ricorda: *“di non avere sofferto come per la perdita di ... quando ha perso, successivamente, prima il madre e poi la madre”* .

Particolarmente significativo della evidenza del legame di F con C è il passaggio espositivo del CTU (a p.27) in cui si dà atto della concordante valutazione al riguardo da parte di tutti i CCTP in : *“prima di tutto devo ammettere che non era affatto scontato che vi fosse piena accettazione da parte del CTP di parte convenuta della condizione del tutto eclettica di “mamma di cuore” - “seconda mamma” per la perizianda (F), stante la “non conformità” sociale della coppia genitoriale D-F. Ed invece essa vi è stata, con conseguente facilità del successivo dialogo tecnico tra il sottoscritto ed i due colleghi CTP”*.

Il Ctu esamina poi il disturbo psichico della perizianda.

Si legge nella relazione peritale: *“la riserva psichica di F, la sua resilienza rispetto ad eventi anche non particolarmente avversi che la vita potrà riservarle in futuro è a mio avviso assai ridotta...dopo 8 anni la speranza di una vera e propria fruttuosa elaborazione del lutto da parte di F. deve considerarsi ridotta al lumicino...ricorrono spunti di un lutto delirante, ossia gli sprazzi di convinzione che C possa ricomparire o addirittura materializzarsi di incanto in situazione di vita ordinarie”*.

Le conclusioni in ordine al danno psichico accertato dal CTU su D e F sono condivise dal Tribunale in quanto oggetto di adeguata motivazione.

Al riguardo si evidenzia come non risultino convincenti le perplessità critiche della difesa della compagnia di assicurazione in relazione alla metodologia psichiatrica-forense adottata dal consulente tecnico.

Il CTU, unitamente ai CTP delle parti costituite, hanno discusso e condiviso la scelta di un metodo d'indagine che ha escluso la somministrazione dei test reattivi e/o psico-diagnostici (ad eccezione del solo test MMPI-2) privilegiando la metodologia scientifica del colloquio clinico.

Tale metodologia è stata, peraltro, illustrata dal CTU al giudice, nel contraddittorio con i CTP di parte, all'udienza del 5-2-2015 e questi ultimi hanno confermato di avere ritenuto concordemente corretta questa metodologia.

Gli stessi CTP (ivi compreso quello della Compagnia di Assicurazione) hanno chiarito che i tests proiettivi sono di supporto alla diagnosi ma non si possono sostituire all'esame clinico e nel caso delle periziande non sono stati ritenuti necessari (v. verbale di udienza del 5-2-2015).

Il CTU ha precisato, con riferimento ad entrambe le periziande (v. p.20 perizia D e p. 15 perizia F) che la veridicità dei fatti narrati nel colloquio clinico dalle attrici-periziande è stata effettuata con

metodologia scientifica e non sono emersi *“elementi semeiologici a favore dell’ipotesi di una simulazione o esagerazione della sintomatologia psichica”* emersa.

Il Ctu ha, inoltre, motivato la scelta del coefficiente 1 (nel calcolo del danno biologico) che riguarda astrattamente (sulla base di tabelle standard) gli eventi psicotraumatici estremi ed eccezionali anziché il coefficiente 0,83 (morte o perdita di un familiare stretto tra cui il figlio) in ragione della peculiare situazione psichica delle due periziande.

Il CTU ha, poi, a seguito delle osservazioni del ctp della Compagnia di assicurazione (che riteneva che il CTU avesse valutato anche aspetti propri del danno esistenziale) circoscritto la sua valutazione esclusivamente alla patologia psichica accertata sulle attrici.

La ctu medico legale, alle cui conclusioni il tribunale aderisce, ha accertato nei confronti di D una menomazione permanente di natura psichica nella misura percentuale del 15% oltre ad un periodo di invalidità temporanea 75% di giorni 28, 60 giorni al 50% e 38 giorni al 25%.

Ritiene questo Giudice di poter procedere alla liquidazione del danno biologico facendo riferimento alle Nuove Tabelle di Milano del 2014 tenuto, altresì, conto della recente sentenza della Cassazione del 25 febbraio-7 giugno 2011 n.12408 che ha adottato la tabella milanese a parametro equitativo di riferimento, da porre a base del risarcimento del danno, quale sia la latitudine in cui si radica la controversia.

Pertanto, il danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute - tenuto conto che D è nata il 24-5-1971 (35 anni all’epoca del fatto) considerato quale valore giornaliero dell’invalidità temporanea euro 96.000 ammonta ad euro 49.731,00.

Non si effettua alcuna personalizzazione del danno tenuto conto che i profili esistenziali e il danno morale sono già stati valutati con riferimento al danno parentale.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare , alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con

esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Il danno biologico liquidato all'attualità ammonta ad euro 58.051,22.

La ctu medico legale, ha accertato nei confronti di F una menomazione permanente di natura psichica nella misura percentuale del 15% oltre ad un periodo di invalidità temporanea di 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.

Pertanto, il danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute - tenuto conto che F è nata il 26-4-1965 (41 anni all'epoca del fatto) e considerati euro 96,00 quale valore giornaliero dell'invalidità temporanea ammonta ad euro 45.215,00.

Non si effettua alcuna personalizzazione del danno tenuto conto che i profili esistenziali e il danno morale sono già stati valutati con riferimento al danno parentale.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Il danno biologico liquidato all'attualità ammonta ad euro 45215,00.

8. Conclusioni e spese di lite

I convenuti vanno condannati, in solido tra di loro, a corrispondere agli attori le somme specificamente liquidate a ciascuno nei precedenti paragrafi.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in euro 33684,00 per compenso professionale, euro 1100,00 per esborsi oltre IVA, cpa e spese generali del 15%..

Le stesse sono state liquidate con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014 tenuto conto dell'opera prestata e della complessità delle questioni giuridiche aumentato equitativamente del 60% in ragione della pluralità di parti (nei limiti di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014)

Devono essere, altresì, riconosciute le spese legali per l'assistenza stragiudiziale (desumibile dal fatto che prima dell'instaurazione del giudizio la compagnia assicuratrice ha offerto il pagamento di somme peraltro già trattenute a titolo di acconto v. docc. 6-7-8-9 di parte attrice che provano l'attività stragiudiziale) e che secondo le tariffe (punto 25) di cui al recente DM 55/2014 ammontano ad Euro 5870,00 per compenso professionale oltre Iva, cpa e spese generali del 15% tenuto conto degli acconti corrisposti.

Si liquidano a favore delle attrici D, F e G euro 2518,98 quali spese della consulenza medica effettuata ante causam di cui ai docc.18 -23 (necessaria per la valutazione del caso e l'impostazione della controversia) mentre non possono essere riconosciute quelle sostenute in corso di causa non avendo le attrici dimostrato di avere sostenuto il corrispondente esborso (in atti vi è solo un "preavviso di parcella").

Si pongono le spese di CTU relative alle perizie sulle attrici D e F definitivamente a carico di parte convenuta Ina Assitalia spa.

Si pongono le spese di CTU relative alla perizia su G (euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti) tenuto conto dell'accertamento di un danno biologico (sia pure temporaneo) definitivamente a carico di Ina Assitalia spa;

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia - definitivamente pronunciando sulla causa n. 3544/2010 ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- ritenuta la responsabilità esclusiva di A nella causazione del sinistro del 29-12-2006 condanna i convenuti A, B nonché Ina Assitalia spa – già Assitalia spa in solido tra loro, a pagare le seguenti somme già liquidate all'attualità:

- euro 350.191,25 alla madre a titolo di danno parentale;
- euro 58.051,22 alla madre a titolo di danno biologico;
- euro 233.460,82 al padre a titolo di danno parentale;
- euro 233.460,82 a F a titolo di danno parentale;
- euro 45.215,00 a F a titolo di danno biologico;

- euro 81711,28 alla nonna G a titolo di danno parentale;
- euro 14620,49 alla nonna G a titolo di danno biologico temporaneo;

Gli acconti (specificatamente indicati in motivazione con le date di corresponsione) dovranno essere rivalutati all'attualità e detratti dalle somme di rispettiva spettanza.

-condanna i convenuti in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite (giudiziali e stragiudiziali), che vengono liquidate in complessivi Euro 39554,00 per compenso professionale euro 1100,00 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali (15%), oltre a C.P.A. e I.V.A.;

- pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate in causa, così come le spese di CTP (euro 2518,98) a carico dei convenuti in solido tra di loro;

Così deciso in Reggio Emilia il 2-3-2016

Il Giudice

(dott.ssa Simona Boiardi)